

Messaggio municipale no. 2021-19 inerente il nuovo Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale

Al Consiglio Comunale di Bioggio

Signor Presidente, Signore e Signori Consiglieri comunali,

Premessa

Le prestazioni in campo sociale sono coordinate con la Legge cantonale sull'assistenza sociale (LAS) e riguardano ambiti che la stessa demanda ai Comuni e ad enti privati. Esse hanno quale fine aiutare e sostenere in modo mirato le persone in particolare disagio economico di carattere temporaneo (compito tra l'altro previsto dall'art. 53 cpv. 2 della LAS).

Lo scopo principale di questa revisione è offrire ai cittadini un'adeguata ripartizione degli aiuti a cascata (Confederazione, Cantone e Comune) grazie alla collaborazione attiva del Servizio sociale comunale; non meno importante è porre delle basi legali chiare, aggiornate ed in linea con la legislazione superiore.

I regolamenti che istituiscono prestazioni comunali ricoprono carattere facoltativo. Per ottimizzare la legislazione in materia è importante utilizzare appieno gli strumenti concessi dalla separazione dei poteri, istituendo un Regolamento ed una Ordinanza.

L'attuale regolamento concernente l'aiuto complementare comunale e l'assegno educativo è stato varato nel 2012 (ACCE). Grazie all'esperienza maturata con l'applicazione di questo importante strumento si è proceduto ad un'attenta analisi per offrire alla cittadinanza una ancor più adeguata ripartizione dei contributi in ambito sociale e che possano inoltre rispondere in modo più preciso e puntuale alle mutate esigenze della nostra popolazione.

Dopo una ponderata valutazione della situazione attuale in Ticino, è stato effettuato un confronto delle prestazioni elargite da vari Comuni a campione. Si opta per il mantenimento dell'assegno educativo che è un sostegno economico, complementare al reddito delle famiglie e per il mantenimento del contributo sociale per anziani ed invalidi con una nuova formulazione atta ad una più equa redistribuzione. Grazie all'allineamento delle prestazioni citate in precedenza possiamo introdurre due nuovi aiuti, il sussidio di colonie, attività culturali, sportive e attività musicali e l'inserimento di giovani cittadini presso aziende domiciliate. Possiamo inoltre procedere a regolamentarne altre due, l'aiuto puntuale e le spese di sepoltura.

Il servizio sociale: definizione e rielaborazione della figura

In Svizzera l'organizzazione dello Stato sociale è di matrice fortemente federalista. Se ciò limita da un lato il margine di manovra della Confederazione, dall'altro offre l'opportunità ai Cantoni e, in questo caso particolare ai Comuni, di assumere un ruolo predominante nello sviluppo della sicurezza sociale.

Questo Servizio ha visto il suo implemento negli ultimi dieci anni. Molti Comuni si sono dotati dell'assistente sociale, in parecchie realtà consorzialmente con altri Comuni. La comunità non ha ancora pienamente raggiunto la coscienza dell'importanza di questa figura professionale che sta però pian piano entrando nel consolidato mondo comunale ridefinendo le mansioni ad essa associate. E' importante scindere questa figura dalla mera percezione delle "prestazioni assistenziali".

I mandati fondamentali della professione di assistente sociale comprendono la promozione del cambiamento, della coesione sociale. Il sostegno al processo di crescita, sia dell'individuo sia del gruppo, basato sull'incremento della stima di sé, dell'autoefficacia, seguendo anche gruppi di interesse collettivo quali giovani e anziani.

Questa nuova struttura legislativa vuole essere un valido strumento atto a sostenere e a coinvolgere costruttivamente questo importante Servizio che, per avere la corretta evoluzione nei prossimi anni, avrà bisogno di riportare il focus sulla sua missione principale: assistere la popolazione in caso di bisogno.

I cambiamenti più importanti

Al fine di poter procedere con un'adeguata interpretazione del nucleo familiare richiedente e per armonizzare tutte le forme di "famiglia" contemplate si decide di adottare, come nella legislazione cantonale superiore, il termine "unità di riferimento" che si riferisce al titolare del diritto comprese le persone conviventi o parenti.

L'accesso a tutte le prestazioni è vincolato alla residenza ininterrotta a Bioggio negli ultimi 3 anni, sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche. Ogni membro dell'unità di riferimento deve essere domiciliato o dimorante (permesso B).

Oltre alla struttura della legislazione, che ora include un'apposita ordinanza e all'inserimento di due nuove prestazioni, si introduce il carattere spontaneo da parte del cittadino alla richiesta di prestazione. Quest'ultima scelta è basata sulla necessità di poter valutare, da parte del Servizio sociale comunale, quale altri sostegni ed aiuti mirati possano essere concessi al richiedente. Tutte le richieste saranno preavvisate dal Servizio sociale comunale.

Il limite del reddito disponibile residuale (in CHF/anno) al di sotto del quale si può accedere all'aiuto puntuale e alle spese di sepoltura rinvia alle soglie determinate dal Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 Laps. L'adeguamento del limite di reddito sarà adottato ogni anno in base alle direttive dell'IAS. Il reddito determinante per l'accesso all'assegno educativo, al sussidio di colonie, attività culturali, sportive e attività musicali ed all'assegno ai beneficiari di prestazioni complementari è pari al reddito imponibile cantonale del richiedente e detentore dell'unità di riferimento del figlio/dei figli per cui si fa la richiesta. In caso di genitori conviventi e non coniugati vengono sommati i redditi imponibili.

Si definisce l'aiuto puntuale, vincolandone la richiesta ad attenta valutazione del Servizio sociale e risolvendone sommariamente le prestazioni accessibili. Per sapere se una persona ha diritto alle prestazioni, è indispensabile procedere a un'analisi dettagliata delle entrate e delle uscite mensili. Due nuclei familiari di uguale grandezza, pur avendo anche spese di alloggio e sanitarie identiche, possono avere bisogni più o meno differenti in funzione delle rispettive situazioni.

L'aiuto complementare è ridimensionato adottando nuovi parametri e con la trasformazione in assegno (tantum) annuale in analogia all'assegno educativo. Esso è mantenuto per i beneficiari di prestazioni complementari. Per i beneficiari di assegno integrativo e assegno di prima infanzia è riformulato tramite altre prestazioni.

Vengono introdotti il sussidio di colonie, attività culturali, sportive e attività musicali, che prevede una percentuale di contributo annuale sul reddito imponibile cantonale, ed il contributo per l'inserimento professionale di giovani cittadini presso aziende domiciliati con una partecipazione in percentuale al salario mensile lordo per massimo un anno. Quest'ultima prestazione può essere erogata unicamente alle imprese locali attive sul territorio comunale di Bioggio che assumono un apprendista al primo anno domiciliato nel Comune e con luogo di formazione a Bioggio. Il contributo comunale ha come scopo favorire e incentivare l'assunzione di apprendisti al primo anno da parte delle imprese locali per garantire uno sbocco postscolastico ai giovani domiciliati.

Si definiscono le spese di sepoltura che saranno riconosciute secondo l'importo effettivo.

I casi di esclusione sono stati aggiornati ed in particolare i richiedenti in mora con il pagamento di tasse e pubblici tributi dovranno prima provvedere al saldo degli scoperti. Si decide inoltre di permettere l'accesso alle prestazioni ai tassati d'ufficio, ritenuto che sovente, un indipendente è tassato per stima, in particolare nei primi anni di attività.

Il versamento della prestazione avverrà su conto corrente postale o bancario, qualsiasi sia l'importo di diritto.

Il mantenimento dell'assegno educativo

L'assegno educativo è un sostegno economico complementare al reddito delle famiglie con figli d'età massima di 20 anni e in formazione. Questa prestazione in Ticino è erogata, compreso Bioggio, da tre Comuni.

La struttura della nuova legislazione

L'autonomia comunale comporta la facoltà per il Comune di emanare norme giuridiche atte a regolamentare le materie di propria competenza. La separazione dei poteri garantisce un'adeguata ripartizione tra legislativo ed esecutivo per la gestione del bene pubblico e anche nell'applicazione delle normative.

Ricordando il carattere facoltativo del presente regolamento è importante dare la dovuta accessibilità all'esecutivo che, grazie ad una precisa e completa ordinanza può regolare nel dettaglio materie delegate dal legislativo. Questa struttura permette di poter agire nell'immediato a favore del cittadino se si rendono necessari accorgimenti in seguito all'applicazione del nuovo strumento.

Abbiamo pertanto a presentare un "Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale" e un'"Ordinanza municipale sulle prestazioni comunali in ambito sociale".

Gli aspetti finanziari

La quota comunale erogata a consuntivo negli ultimi due anni è in media di CHF 57'464.- (a preventivo CHF 62'000.-).

Non avendo accesso ai redditi della popolazione non ci è possibile fare una stima accurata della partecipazione finanziaria con la nuova regolamentazione. Gli strumenti a nostra disposizione ci aiutano a quantificare una quota annuale media massima di CHF 65'500.-.

Vi sarà una redistribuzione importante dell'aiuto complementare che andrà a coprire il sussidio ad attività culturali, sportive e attività musicali.

A partire da gennaio 2022, con l'introduzione del nuovo modello contabile armonizzato MCA2, i sussidi saranno attribuiti alle seguenti voci contabili:

- conto nro. 545. 3637. 017, Aiuto puntuale;
- conto nro. 579. 3637. 007, Assegno educativo;
- conto nro. 571. 3637. 000, Assegno ai beneficiari di PC (AVS);
- conto nro. 571. 3637. 001, Assegno ai beneficiari di PC (AI);
- conto nro. 342. 3637. 018, Sussidi alle famiglie per colonie;
- conto nro. 329. 3637. 019, Sussidi alle famiglie per attività culturali;
- conto nro. 341. 3637. 020, Sussidi alle famiglie per attività sportive;
- conto nro. 342. 3637. 021, Sussidi alle famiglie per attività musicali;
- conto nro. 850. 3635. 002, Inserimento professionale di giovani cittadini presso aziende domiciliate;
- conto nro. 579. 3637. 022, Sussidio alle famiglie per spese di sepoltura.

In considerazione di tutto quanto esposto nel presente Messaggio vi invitiamo a voler decidere:

- È approvato il nuovo Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale.
- La nuova normativa, applicata a partire dal 1° gennaio 2022, entra in vigore con la crescita in giudicato della decisione di ratifica della Sezione degli enti locali e abroga ogni altra disposizione applicabile in materia.

Con stima e cordialità.

il Municipio di Bioggio



MM approvato con RM no. 3185 del 16 novembre 2021

Dicastero	F
Commissioni	G e P

Regolamento in vigore

Nuovo Regolamento (R1.6F)

Nuova OM (O1.15F)



COMUNE DI BIOGGIO

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'AIUTO COMPLEMENTARE COMUNALE E L'ASSEGNO EDUCATIVO

Art. 1: Scopo

Lo scopo del presente regolamento è quello di migliorare le condizioni di esistenza dei propri cittadini, in particolare le persone anziane, i superstiti e gli invalidi, come pure i nuclei famigliari con figli che si trovano in ristrettezze economiche momentanee. Il Comune di Bioggio istituisce con il presente Regolamento un Aiuto Complementare Comunale e un Assegno Educativo (in seguito ACCE). In particolare l'assegno educativo è un sostegno economico, complementare al reddito delle famiglie e vuole essere uno strumento volto a sostenere e valorizzare in modo tangibile l'insostituibile ruolo educativo delle famiglie.

A tale scopo ogni anno nel preventivo del Comune sarà incluso l'importo destinato all'aiuto sociale e quindi il relativo pagamento sarà soggetto all'approvazione del preventivo da parte del Consiglio Comunale.

Art. 2: Beneficiari

Hanno diritto all'ACCE:

- tutti i cittadini
- le famiglie con figli (per l'assegno educativo)

che, al momento della presentazione della loro richiesta, risultano domiciliati/e da almeno 2 anni nel Comune di Bioggio (o in Comuni che saranno aggregati al Comune di Bioggio) e che adempiono cumulativamente ai seguenti requisiti:

per l'aiuto complementare

- a) persone anziane al beneficio della prestazione complementare (PC) alla rendita AVS;
- b) persone invalide al beneficio della prestazione complementare (PC) alla rendita AI (Assicurazione invalidità);
- c) il genitore o i genitori che hanno diritto all'assegno famigliare integrativo (AFI) e/o all'assegno di prima infanzia (API);
- d) persone che dispongono, secondo la più recente decisione cantonale di tassazione, di una sostanza netta (sostanza mobiliare e immobiliare lorda meno debiti privati) non superiore a CHF 50'000 (per le persone sole) e CHF 75'000 (cumulativamente per le coppie);

- e) le persone che vivono in comunione domestica con parenti e conviventi che dispongono, secondo la più recente decisione cantonale di tassazione, di un reddito imponibile complessivo (cumulato tra le persone che compongono l'economia domestica) non superiore a CHF 50'000 e/o una sostanza imponibile complessiva non superiore a CHF 75'000;
- f) tutte le persone, escluse dalle prestazioni suindicate (decisioni negative PC, AFI e/o API), ma le cui spese complessive o fabbisogno riconosciuti, maggiorati del 10%, risultano superiori ai redditi o al fabbisogno computabili;
- g) In casi di disagio particolarmente grave possono essere erogate prestazioni anche a persone escluse sulla base degli articoli del presente regolamento.

per l'assegno educativo

tutte le famiglie con figli economicamente dipendenti, il cui reddito imponibile cantonale (escluso un eventuale reddito di un figlio/figli fino a 20 anni di età) rientra nelle seguenti fasce di reddito:

Reddito della famiglia in CHF	Importo in CHF per il primo figlio	Importo in CHF dal secondo figlio e per figlio
0-34'000	300.00	300.00
34'001-45'000	250.00	225.00
45'001-55'000	200.00	175.00

I figli devono avere un'età massima di 20 anni compiuti, essere in formazione e abitare presso il domicilio della loro famiglia.

Gli adeguamenti degli importi per l'assegno educativo qui sopra elencati e i valori delle fasce di reddito sono di regola annuali e di competenza del Municipio che terrà conto dell'aumento o meno dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Il/I beneficiario/i della prestazione comunale deve/devono adoperarsi per migliorare la propria situazione economica ed il suo/loro comportamento non deve essere causa del disagio.

Art. 3 Casi di esclusione

Le prestazioni comunali non sono erogate a:

- a) beneficiari di prestazioni da parte dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento;
- b) cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
- c) persone che pur avendone diritto rinunciano alle prestazioni complementari cantonali o ad altre prestazioni sociali;

- d) persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.);
- e) persone tassate sulla base di una decisione di tassazione per apprezzamento (o d'ufficio).

Art. 4 Nascita ed estinzione del diritto

Si ritiene residente colui/coloro che al momento dell'erogazione della prestazione complementare comunale (ultimo giorno feriale del mese di novembre di ogni anno) è domiciliato a Bioggio sulla base all'articolo 2 del presente regolamento. Il diritto decade in caso di decesso o di trasferimento di domicilio prima dell'ultimo giorno feriale del mese di novembre.

Art. 5 Norme generali applicabili

Per quanto non previsto dal presente regolamento fanno stato per la determinazione del diritto alla prestazione le norme delle vigenti legislazioni federale e cantonale in materia; in particolare la Legge federale concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, e la Legge cantonale sugli assegni di famiglia nonché i relativi decreti esecutivi, ordinanze e regolamenti.

Art. 6 Ammontare delle prestazioni

Agli aventi diritto dell'aiuto complementare comunale il corrispettivo sarà versato in denaro in un importo unico annuale sulla base dei seguenti calcoli:

- a) pari al 2% fino al 4% delle uscite annuali riconosciute per le persone che hanno diritto alla PC;
- b) pari al 2% fino al 4% del fabbisogno di base LAPS (Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali) per i genitori che hanno diritto all'AFI o all'API;
- c) pari all'1% fino al 2% delle uscite annuali riconosciute per le persone escluse dalla prestazione complementare (PC), ma per le quali l'ammontare complessivo di tali uscite maggiorato del 10% risulta essere superiore al totale delle entrate computabili;
- d) pari all'1% fino al 2% del fabbisogno di base LAPS (Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali) per le persone escluse dal diritto all'AFI e/o API che maggiorato del 10% risulta essere superiore al fabbisogno stesso al quale è aggiunta la lacuna di reddito LAPS, definita dalla decisione cantonale negativa.

Anche l'assegno educativo sarà versato agli aventi diritto in un importo unico annuale sulla base dei calcoli specificati all'art. 2.

Art. 7 Restrizioni

Agli aventi diritto giusta l'art. 2 lett. a), b) e f) che sono ricoverati in istituti medicalizzati e sussidiati è concesso il 70% dell'aiuto complementare comunale.

Nel caso in cui allo stesso beneficiario è riconosciuto sia l'assegno di prima infanzia (API), sia l'assegno integrativo (AFI), è concesso l'aiuto complementare comunale basato sulla decisione API o sulla decisione AFI.

Nel caso in cui le decisioni cantonali (PC, API e AFI) scadono nel corso dell'anno o iniziano da un determinato periodo dell'anno, l'aiuto complementare comunale è riconosciuto per il medesimo periodo (pro rata temporis).

Art. 8 Adeguamento e versamento

Il Municipio stabilisce ogni anno, nel corso del mese di novembre, l'aliquota da applicare per le prestazioni di cui all'art. 6 lett. a), b), c) e d). Per i contributi di tipo c) e d) l'aliquota applicata è di regola la metà di quella per i contributi di tipo a).

Il versamento degli aiuti sociali comunali avverrà, di regola, durante il mese di dicembre. Prestazioni inferiori ai CHF 100.00 non saranno erogate.

Art. 9 Natura giuridica del diritto all'ACCE e diritto di compensazione

Il diritto all'ACCE non può essere ceduto né costituito in pegno. Ogni cessione o costituzione in pegno è nulla.

L'importo potrà essere trattenuto a parziale o totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora l'/gli avente/i diritto economico fosse/ro in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 10 Procedura di richiesta

- a) per i beneficiari di PC, AFI o API la prestazione complementare comunale è versata d'ufficio;
- b) coloro le cui richieste sono state rifiutate dalle competenti istanze cantonali, ma che adempiono i requisiti per l'ottenimento dell'aiuto sociale comunale secondo l'art. 2, lett. f) del presente regolamento, devono presentare puntuale richiesta, tramite il modulo ufficiale ottenibile presso la Cancelleria comunale al quale va allegata la relativa decisione negativa e la documentazione necessaria;
- c) la richiesta per l'assegno educativo va inoltrata alla Cancelleria comunale entro e non oltre il 30 settembre dell'anno in cui la famiglia desidera far valere il proprio diritto e deve essere ripresentata ogni anno tramite il modulo ufficiale.

Art. 11 Restituzione

La prestazione complementare comunale indebitamente riscossa dovrà essere restituita al Comune dal beneficiario o dal suo rappresentante legale o dagli eventuali eredi.

Art. 12 Autorità di decisione

Le decisioni in merito all'ACCE sono di competenza del Municipio. Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 (quindici) giorni dall'intimazione.

Art. 13 Informazione

Il Municipio informerà la popolazione, di regola tramite il sito www.bioggio.ch, delle modalità per l'ottenimento dell'ACCE.

Art. 14 Norme finali e validità

Il presente Regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2012 con l'approvazione del Consiglio comunale e delle competenti Autorità cantonali, ed abroga ogni e qualsiasi altro regolamento vigente in materia, in particolare il Regolamento dell'aiuto sociale comunale approvato dal Consiglio comunale il 26 settembre 2005. Sostituirà eventuali regolamenti esistenti in Comuni che si aggregheranno al Comune di Bioggio.

Il regolamento avrà durata indeterminata e scadrà automaticamente qualora il Consiglio comunale revocherà in modo permanente il credito necessario per il finanziamento dell'ACCE nell'ambito dei conti preventivi comunali.

Per il Consiglio comunale di Bioggio:


Il presidente:

Morena Ferrari

Il segretario:

Massimo Perlasca

Approvato dal Consiglio comunale il 5 dicembre 2011
Approvato dalla Sezione degli enti locali il 5 aprile 2012



Comune di Bioggio
Cancelleria comunale

REGOLAMENTO SULLE PRESTAZIONI COMUNALI IN AMBITO SOCIALE

R1.6F

novembre 2021



Il Consiglio Comunale di Bioggio, vista la Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e le relative norme di applicazione

decreta

Art 1. Scopo

- ¹ Il Comune di Bioggio intende sostenere puntualmente i propri cittadini ed aiutare coloro che si trovano in particolare difficoltà economica.
- ² Tutte le prestazioni hanno carattere temporaneo.

Art 2. Definizioni e beneficiari delle prestazioni

- ¹ L'unità di riferimento (titolare del diritto e persone conviventi o parenti) è determinata sulla base dell'art. 4 della Legge sull'armonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps).
- ² L'aiuto puntuale secondo l'art. 53 cpv. 2 della Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (LAS) è concesso unicamente previo valutazione e richiesta del Servizio sociale comunale. Possono essere erogate prestazioni speciali quali spese e garanzie per l'alloggio; spese per la salute ed odontoiatriche e spese per eventi straordinari o altri bisogni puntuali.
- ³ L'assegno educativo è un sostegno economico complementare al reddito. Ne ha diritto l'unità di riferimento con figli che coabitano, al massimo fino ai 20 anni compiuti, economicamente dipendenti e che sono in formazione.
- ⁴ L'assegno ai beneficiari di prestazioni complementari (PC) AVS/AI è riconosciuto unicamente ai fruitori di contributi secondo la Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC).
- ⁵ Il sussidio di colonie, attività culturali, sportive e attività musicali organizzate da enti o istituzioni private riconosciute dallo Stato (Cantone Ticino e Confederazione). L'accesso alla prestazione è contemplato fino ai 15 anni compiuti.
- ⁶ L'inserimento professionale di giovani cittadini presso aziende domiciliate prevede un contributo annuale. Esso è elargito per massimo dodici mensilità, unicamente per l'assunzione di un apprendista al primo anno, di massimo 25 anni di età.
- ⁷ Le spese di sepoltura secondo l'art. 54 LAS sono accordate in base all'importo effettivo delle spese comprovate. L'eventuale sostanza residua dal defunto va a diminuzione della prestazione comunale.

Art 3. Casi di esclusione

Le prestazioni comunali non vengono erogate a:

- a. persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali, così come degli oneri sociali previsti dalla legge senza validi motivi di ordine finanziario;
- b. persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.);
- c. cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
- d. persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati;



- e. persone che hanno già ottenuto o che potrebbero ottenere le medesime prestazioni tramite la LPC, la LAS o la Laps;

Art 4. Restrizioni

- ¹ L'accesso a tutte le prestazioni è vincolato dalla residenza ininterrotta a Bioggio negli ultimi 3 anni, sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche. Ogni membro dell'unità di riferimento deve essere domiciliato o dimorante (permesso B).
- ² Agli aventi diritto ricoverati in istituti medicalizzati e sussidiati secondo la Legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) è concesso il 70% dell'assegno.

Art 5. Reddito determinante

- ¹ Il limite del reddito disponibile residuale (in CHF/anno) al di sotto del quale si può accedere all'aiuto puntuale e alle spese di sepoltura rinvia alle soglie determinate dal Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 Laps. L'adeguamento del limite di reddito sarà adottato ogni anno in base alle direttive dell'IAS. Il reddito determinante è il reddito disponibile residuale, che risulta dal reddito lordo dedotti gli oneri sociali, spese per l'alloggio, assicurazione malattia (al netto del sussidio). Vengono computati tutti i redditi senza eccezione, compresi i contributi o aiuti erogati da enti, associazione o fondazioni. Al reddito si aggiunge la sostanza netta (senza l'abitazione primaria), dedotti CHF 10'000 per una persona sola e CHF 20'000 per coppie e famiglie. Al reddito si aggiunge pure 1/15 della sostanza netta che corrisponde all'abitazione primaria, dedotti CHF 90'000 per una persona sola e CHF 120'000 per coppie e famiglie.
- ² Il reddito determinante per l'accesso all'assegno educativo, al sussidio di colonie, attività culturali, sportive e attività musicali ed all'assegno ai beneficiari di prestazioni complementari è pari al reddito imponibile cantonale del richiedente e detentore dell'unità di riferimento del figlio/dei figli per cui si fa la richiesta. In caso di genitori conviventi e non coniugati vengono sommati i redditi imponibili.
- ³ I limiti di reddito sono desunti dall'ultima notifica di tassazione valida. Nel caso in cui la più recente notifica di tassazione cantonale fosse redatta d'ufficio oppure non fosse disponibile, l'Ufficio competente per l'analisi della domanda si riserva la possibilità di richiedere tutta la documentazione necessaria.
- ⁴ Per l'inserimento professionale di giovani cittadini presso aziende domiciliate non sono previsti limiti di reddito.

Art 6. Nascita ed estinzione del diritto

- ¹ Il diritto all'aiuto puntuale nasce nel mese in cui è stata inoltrata la richiesta. Si estingue alla fine del mese in cui una delle condizioni richieste non è più soddisfatta.
- ² L'assegno educativo, il sussidio di colonie, attività culturali, sportive e attività musicali e l'assegno ai beneficiari di prestazioni complementari sono intesi come contributi unici annuali.
- ³ La prestazione per l'inserimento professionale di giovani cittadini presso aziende domiciliate nasce il primo mese di lavoro dell'apprendista e termina con la dodicesima mensilità. In caso di licenziamento anticipato, da entrambe le parti, nel primo anno di lavoro, la richiesta di contributo non è possibile.
- ⁴ Le spese di sepoltura possono essere riconosciute al massimo entro 12 mesi dalla data di decesso.



- 5 Tutte le prestazioni sociali si estinguono in caso di decesso o di trasferimento di domicilio durante il periodo di diritto alla prestazione.

Art 7. Ammontare e versamento delle prestazioni

- 1 Il Municipio stabilisce tramite ordinanza gli importi di ogni singola prestazione.
- 2 Gli adeguamenti degli importi dell'assegno educativo e dei valori delle fasce di reddito sono di regola annuali e sono decisi tenendo conto dell'aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (indice di base: agosto 2021, punti 336.5).
- 3 Agli aventi diritto il corrispettivo sarà versato, in franchi svizzeri, su conto corrente postale o bancario.

Art 8. Obbligo di informare

Ogni cambiamento delle condizioni personali e ogni variazione importante della situazione materiale devono essere comunicati immediatamente.

Art 9. Restituzione

- 1 Il Municipio, se si riscontra un abuso, un netto miglioramento della situazione finanziaria del richiedente o della sua unità di riferimento o un'irregolarità, ha la facoltà di richiedere il rimborso totale o parziale del contributo elargito.
- 2 Le prestazioni indebitamente percepite devono essere rimborsate.
- 3 Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza sulla base dell'art. 328 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC).

Art 10. Procedura di richiesta

- 1 La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali deve essere inoltrata per iscritto al Municipio tramite apposito formulario di richiesta.
- 2 Ulteriori disposizioni sono emanate dal Municipio tramite ordinanza municipale.

Art 11. Competenze, reclamo e ricorso

- 1 Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.
- 2 Nel caso di delega di competenza municipale all'Amministrazione, contro la risoluzione di quest'ultimo sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
- 3 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.




Art 12. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2022, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali e annulla e sostituisce ogni altra disposizione vigente, contraria o incompatibile in materia.

il Municipio di Bioggio

Il sindaco:


Eolo Alberti



Il segretario:

Massimo Perlasca

Licenziato con RM no. 3185 del 16 novembre 2021
Adottato nel Consiglio comunale del 20 dicembre 2021
Approvata dalla Sezione degli Enti locali il gg/mm/aa



Comune di Bioggio
Cancelleria comunale

ORDINANZA MUNICIPALE SULLE PRESTAZIONI COMUNALI IN AMBITO SOCIALE

O1.15F

novembre 2021



Il Municipio di Bioggio, richiamati:

- gli articoli 192 LOC e 44 RALOC del 10.03.1987;
- il Regolamento comunale sulle prestazioni comunali in ambito sociale del **XX.XX.2022**;
- la Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 e gli articoli 7 e 15 del Regolamento per il Servizio dentario scolastico (SDS) del 12 dicembre 1989;

decreta:

Art 1. Aiuto puntuale

- ¹ L'aiuto puntuale è volto alla copertura dei bisogni primari seguenti:
 - a. spese dell'alloggio;
 - b. spese di riscaldamento;
 - c. spese di trasporto;
 - d. spese di base per la salute;
 - e. spese dovute a un'attività lavorativa;
 - f. spese postali.
- ² Questa prestazione richiede un'analisi dettagliata delle entrate e delle uscite mensili. L'aiuto è pertanto vincolato ad un'accorta analisi del Servizio sociale comunale che può in ogni momento richiedere l'aggiornamento della documentazione atta a giustificare la domanda.
- ³ E' data facoltà al Servizio sociale, previo consenso del Municipio, di valutare la copertura di altre spese che esulano dal cpv. 1 o di concedere prestiti rimborsabili secondo i limiti di spesa concessi al singolo Servizio.

Art 2. Assegno educativo

- ¹ In base al reddito imponibile cantonale e ai membri dell'unità di riferimento, viene erogato un assegno educativo secondo i seguenti parametri ed in franchi svizzeri (CHF):

reddito determinante	assegno per il primo figlio	assegno per il secondo e per ulteriori figli
0 – 34'0000	300	300
34'001 – 45'000	250	225
45'001 – 55'000	200	175



Art 3. Assegno ai beneficiari di prestazioni complementari (PC) AVS/AI

In base al reddito imponibile cantonale e ai membri dell'unità di riferimento, viene erogato un assegno secondo i seguenti parametri ed in franchi svizzeri (CHF):

reddito determinante	assegno richiedente	assegno coniuge
0 – 34'0000	300	300
34'001 – 45'000	250	225
45'001 – 55'000	200	175

Art 4. Sussidio di colonie, attività culturali, sportive e attività musicali

¹ In base al reddito imponibile cantonale e ai membri dell'unità di riferimento, viene erogato il sussidio secondo i seguenti parametri ed in franchi svizzeri (CHF):

reddito imponibile	% di contributo comunale (per un figlio)	% di contributo comunale (per ulteriori figli)
fino a 20'000	60	50
da 20'001 a 30'000	40	30
da 30'001 a 40'000	30	20
da 40'001 a 50'000	20	10
sopra i 50'000	0	0

² La percentuale di contributo è calcolata sull'importo delle quote partecipative o sociali.

³ Qualora il richiedente o i membri dell'unità di riferimento ricevano già un contributo o un sussidio per l'attività per la quale si fa richiesta di prestazione, esso andrà dedotto ai fini del calcolo corretto del diritto al sussidio comunale.

⁴ E' obbligatorio presentare la conferma di pagamento delle quote partecipative o sociali.

⁵ Per i campi estivi e le colonie la frequenza non deve essere inferiore ai 5 giorni totali.

⁶ E' sussidiata un'unica attività all'anno civile per figlio.

⁷ Partecipazioni ad asili nido, mense e a centri extrascolastici non rientrano quali attività sussidiate.

Art 5. L'inserimento professionale di giovani cittadini presso aziende domiciliate

¹ Il contributo è pari al 20% del salario mensile lordo dell'apprendista al primo anno e secondo la tabella cantonale di pubblicazione annuale DECS (DFP) "salari minimi e orari settimanali massimi".

² La richiesta può essere inoltrata per massimo 3 apprendisti all'anno, ogni 3 anni.

³ Il luogo di formazione deve essere a Bioggio.

⁴ In presenza di contributi versati da altri enti, la percentuale della prestazione comunale è calcolata deducendo questi importi.



Art 6. Spese di sepoltura

Funerale con funzione religiosa in un luogo di culto

- ¹ Vengono riconosciute le seguenti voci/spese:
 - g. Cofano in legno per la cremazione o la sepoltura in terra (campo comune o ventennale), compreso materiale assorbente al suo interno, imbottitura con cuscino, maniglie e viti di chiusura nonché altro materiale accessorio;
 - h. Preparazione igienica della salma e vestizione;
 - i. Se richiesto eventuale allestimento di un luogo per le visite compreso di un minimo di decorazioni (piante, tappeti, catafalco, noleggio frigo tipo Ibernsalm, ecc.), in alternativa collocazione della salma in un luogo adeguato in attesa delle esequie;
 - j. Svolgimento della cerimonia funebre secondo usi e costumi, compreso veicolo (carro funebre) per il trasporto e qualsiasi ulteriore mezzo necessario su tutto il territorio ticinese;
 - k. Messa a disposizione di personale sufficiente per il corretto rito funebre;
 - l. Tutte le formalità burocratiche necessarie;
 - m. Per la cremazione: fornitura e ritiro dell'urna cineraria standard e messa a disposizione dei legittimi eredi;
 - n. Per la sepoltura: fornitura di una croce in legno con epigrafe del defunto quale segno da collocare sulla fossa (altre religioni o credi da concordare con i legittimi eredi o chi ne fa le veci).

Funerale con rito al crematorio o sale del commiato

- ² Vengono riconosciute le seguenti voci/spese:
 - a. Cofano in legno per la cremazione, compreso materiale assorbente al suo interno, imbottitura con cuscino, maniglie e viti di chiusura nonché altro materiale accessorio;
 - b. Preparazione igienica della salma e vestizione;
 - c. Collocamento della salma in un luogo adeguato in attesa delle esequie;
 - d. Svolgimento della cerimonia funebre secondo usi e costumi, compreso veicolo (carro funebre) per il trasporto al crematorio o in sala del commiato e qualsiasi ulteriore mezzo necessario su tutto il territorio Ticinese;
 - e. Messa a disposizione di personale sufficiente per il corretto rito funebre;
 - f. Tutte le formalità burocratiche necessarie.
- ³ Sono spese non riconosciute gli annunci funebri ed i fiori e qualsiasi altra spesa non espressamente menzionata in precedenza.

Art 7. Procedura di richiesta

- ¹ La richiesta va inoltrata annualmente entro il 30 ottobre per l'anno in corso in particolare per:
 - g. l'inserimento professionale di giovani cittadini presso aziende domiciliate;
 - h. l'assegno educativo;
 - i. il sussidio ai beneficiari di prestazioni complementari (PC) AVS/AI.
- ² Per il sussidio di colonie, attività culturali, sportive e attività musicali la richiesta va inoltrata al massimo entro 4 mesi dall'ultimo giorno di frequenza.
- ³ Non è contemplata la possibilità di richiesta retroattiva per anni precedenti.

**Art 8. Partecipazione alle spese di cura dentaria scolastica**

- ¹ E' riconosciuta la partecipazione alle spese di cura dentaria (prestazioni terapeutiche) per gli alunni della scuola comunale e meglio come da tabella sottostante.

reddito imponibile (CHF)	% di contributo comunale	% a carico della famiglia
fino a 20'000	60	40
da 20'001 a 30'000	40	60
da 30'001 a 40'000	30	70
da 40'001 a 50'000	20	80
sopra i 50'000	0	100

- ² Determinante è il reddito imponibile dell'unità di riferimento ritenuto che, nel caso di genitori divorziati, separati o non conviventi, nel computo è tenuto conto anche del reddito del secondo genitore.

Art 9. Entrata in vigore

La presente ordinanza è applicata a partire dal 1° gennaio 2022, entra in vigore con la crescita in giudicato della decisione di ratifica della Sezione degli enti locali del Regolamento comunale sulle prestazioni comunali in ambito sociale e abroga ogni altra disposizione applicabile in materia.

il Municipio di Bioggio

Il sindaco:

Eolo Alberti



Il segretario:

Massimo Perlasca

Licenziata con RM no. 3185 del 16 novembre 2021

Publicata agli albi comunali (termini di pubblicazione del Regolamento dopo approvazione SEL)